DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (VET B)

ASU FC
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Ivonne Caliz
(+39) 335 7991171
ivonne.caliz@asufc.sanita.fvg.it

Referente
Dott. Francesco Costanzo
(+39) 0432 921887
francesco.costanzo@asufc.sanita.fvg.it

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Via Giorgio Ribotta n. 5
00144 ROMA EUR
dgsan@postacert.sanita.it

Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociale e Famiglia
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria
Riva Nazario Sauro, 8
34124 TRIESTE
salute@certregione.fvg.it

Ai Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla Sanità delle Regioni D'Italia e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano

LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni di
Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Carlino, Palazzolo dello Stella, Precenicco, San Giorgio di Nogaro, Terzo d'Aquileia, Aquileia, Torviscosa

LORO SEDI

Ai Direttori Generali delle A.A.S.S. della Regione Friuli Venezia Giulia

LORO SEDI

asugi@certsanita.fvg.it

asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Al Comando Carabinieri N.A.S.
Viale XXIII marzo 1948 n. 42
33100 UDINE
tud38783@pec.carabinieri.it

Alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Viale Cosulich, 20
34074 MONFALCONE
monfalcone@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
via Giosuè Carducci, 8
34073 GRADO (GO)
grado@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Via Serenissima, 1
33050 MARANO LAGUNARE
maranolagunare@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Viale Italia, 52
33054 LIGNANO SABBIADORO
lignanosabbiadoro@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
Via del Porto n. 44
33058 Porto Nogaro (UD)
portonogaro@guardiacostiera.it

Al Comando Regionale
Guardia di Finanza
Via Fiamme Gialle, 6
34100 TRIESTE
ts0210000p@pec.gdf.it

Al Comando Provinciale
Guardia di Finanza
Via Giusti, 29
33100 Udine (UD)
ud0510000p@pec.gdf.it

Alla Legione Carabinieri
Friuli-Venezia Giulia
Viale Venezia, 189
33100 UDINE
lgfvgnurp@carabinieri.it

All'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Friuli-Venezia Giulia
Piazza Collalto, 15
33057 PALMANOVA
arpa@certregione.fvg.it

Al Consorzio Giuliano Maricolture
Villaggio del Pescatore, n. 71
34013 DUINO AURISINA (TS)
cogiumar@legalmail.it

Al Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)
info@pec.cogemo.it

Alla Cooperativa Pescatori "San Vito"
Via Serenissima, 30
33050 MARANO LAGUNARE (UD)
coop.sanvito@legalmail.it

Alla Cooperativa A.L.M.A.R.
Acquacoltura Lagunare Marinetta
Via G. Raddi, n.2
33050 MARANO LAGUNARE
almar@pec.almar-net.it

Alla Cooperativa Pescatori di Grado
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)
cooppescatorigrado@pec.confcooperative.it

Co.L.M.I. Soc. Coop. Arl
Località Villaggio del pescatore, 83
DUINO-AURISINA

Alla Federcoopesca F.V.G.
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Alla Lega Cooperative F.V.G.
Via Cernazai, n. 8
33100 UDINE

Data e numero di protocollazione assegnato telematicamente

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 04/2020/ASUFC del 25/11/2020

ORDINANZA N. 04/2020/ASUFC DEL 25/11/2020 **DIVIETO DI IMMISIONE AL CONSUMO UMANO DIRETTO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ZONE DI PRODUZIONE DELL'ARCO LAGUNARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – ZONE 13UD "A" CIUCIAI DE SOTTO SUD – 14UD IUSTRI) - DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA DA ZONE DI CLASSE (B) A ZONE DI CLASSE (C)**

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, l'ordinanza in oggetto indicata.

Distinti saluti.

Per IL DIRETTORE SOC IAOA
Dott. Andrea Peresson
(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)

Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE

Ordinanza n. 04/2020/ASUFC Prot. n. del 25/11/2020

DIVIETO DI IMMISIONE AL CONSUMO UMANO DIRETTO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ZONE DI PRODUZIONE DELL'ARCO LAGUNARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – ZONE 13UD "A" CIUCIAI DE SOTTO SUD – 14UD IUSTRI) - DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA DA ZONE DI CLASSE (B) A ZONE DI CLASSE (C)

IL DIRETTORE DEL SERVIZO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ed in particolare, le previsioni per le Autorità Competenti in relazione alle azioni in caso di sospetta non conformità o accertata non conformità come previsto dall'Articolo 137 comma 2 "*Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione*" e dall'articolo 138 "Azioni in caso di accertata non conformità" comma 2 dello stesso Regolamento.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005 , sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
VISTA la Legge Regionale 13 luglio 1981, n.43;
VISTA la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n.264 del 09 febbraio 2018 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del nuovo protocollo d'intesa", che prevede l'alternanza dei controlli analitici ufficiali e in autocontrollo ed il c.d. fermo volontario dalla giornata del prelievo;
VISTA la D.G.R. Friuli Venezia Giulia n.923 del 7 giugno 2019 "Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione,

raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone";

VISTO il Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 22 ottobre 2019, n. 2035 Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Modifiche all'allegato A della deliberazione giuntale n. 923 del 7 giugno 2019;
PRESO ATTO che le analisi di laboratorio di cui ai rapporti di prova n. 20AT2SD-A/6234 del 24/11/2020 e 20AT2SD-A/6233 del 24/11/2020 dell'IZS delle Venezie SCT4 Struttura Complessa territoriale di Pordenone e Udine sede Cordenons (verbali di prelevamento n. accettazione 20/1488826 e 20/148825 eseguiti da BIO-RES SOC. COOP in data 18/11/2020) evidenziano il superamento dei limiti microbiologici previsti per la zona B, ma entro i limiti della zona C, per la presenza di *Escherichia coli* in misura di 9200 MPN/100g in entrambe le zone campionate (13UD "A" CIUCIAI DE SOTTO SUD e 14UD IUSTRI) in molluschi *Acantochardia* ssp. – *Cerastoderma* spp. estratti dalle acque lagunari della Regione Friuli Venezia Giulia – ZONE 13UD "A" CIUCIAI DE SOTTO SUD e 14UD IUSTRI già Zone (B) individuate in Allegato A alla D.G.R. FVG n. 923 del 7 giugno 2019;

VISTI gli articoli al CAPO III "Gestione delle zone classificate di produzione e stabulazione in seguito al monitoraggio" del TITOLO V del Regolamento (UE) 627/2019 relativi alle Decisioni successive al monitoraggio, alla Riapertura delle zone di produzione, al Sistema di controllo e alle Decisioni delle autorità competenti;
VISTO il comma 1 dell'Art. 62 del Reg. (UE) 2019/627 per cui le Autorità Competenti possono riclassificare una zona di produzione come zona di classe C se essa soddisfa i criteri dell'Art. 55 comma 2 dello stesso Regolamento ("*I molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classi C non superano i 46000 E. coli per 100g di polpa e di liquido intervalvare*") ;
VISTO il punto 5.1 dell'ALLEGATO B alla D.G.R. FVG 923/2019 "Gestione delle non conformità relative ai parametri microbiologici e sorveglianza":

Nelle zone di produzione classificate "B" se i risultati delle analisi indicano che i requisiti sanitari non sono rispettati o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, il Servizio Veterinario territorialmente competente:

1. *emana senza ritardo un provvedimento di temporanea sospensione della raccolta a carattere cautelativo ed urgente riguardante l'area interessata e l'eventuale invio dei molluschi bivalvi vivi della specie ritrovata non conforme ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione. In alternativa i MBV possono essere destinati alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti.*
2. *predispone un piano di sorveglianza, in relazione ai limiti stabiliti dal Regolamento (CE) 854/2004, allegato II; Capo II, lettera A, ricercando anche per quanto possibile le cause della non conformità."*

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

ORDINA

1. La sospensione della raccolta dei molluschi bivalvi vivi dalle **ZONE 13UD "A" CIUCIAI DE SOTTO SUD e 14UD IUSTRI** come definite dalla D.G.R. FVG/923/2019 fino al ripristino delle condizioni di idoneità di zone Classe B;
2. In alternativa, la riclassificazione temporanea delle zone **ZONE 13UD "A" CIUCIAI DE SOTTO SUD, e 14UD IUSTRI** prevista dall'art.62 co.1 del Reg. UE 2019/627 come "zona di classe C" poiché i molluschi soddisfano i criteri previsti al Comma 2, Art. 55, TITOLO V, Reg. (UE) 2019/627; quindi ai fini del consumo umano, i molluschi bivalvi potranno essere raccolti a condizione di essere destinati alla stabulazione in un'area autorizzata dall'autorità competente per il tempo necessario alla

depurazione fino a quando le analisi di laboratorio non risultino conformi al Reg. (CE) 2073/2005; i molluschi potranno altresì destinati alla trasformazione in stabilimenti riconosciuti del Reg. (CE) 853/2004;

3. I produttori ed i C.D.M./C.S.M. interessati, in possesso dei documenti di scorta previsti dall'Allegato III Sezione VII, Cap. I del Regolamento (CE) 843/2004 sono tenuti a mettere in atto le procedure di ritiro del prodotto rispettivamente raccolto e spedito dalla data del campionamento avvenuto in data 18/11/2020 fatta salva l'attivazione delle procedure di fermo volontario;
4. ARPA FVG provveda ad assicurare le analisi ai fini previsti dal Punto 2 del Capito 5.1 della D.G.R. FVG/923/2019 ricercando per quanto possibile le cause della non conformità;
5. Gli Agenti della forza pubblica e gli Operatori Tecnici di Vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore il giorno della notifica e della pubblicazione del sito del Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASU Friuli Centrale.
6. Ai sensi dell'Art.6 del D.Lgs 193/2007:
    - *Punto 12: Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;*
    - *Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorita' competenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000;*
    - *Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorita' competenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000*.

per IL DIRETTORE SOC IAOA

Dott. Andrea Peresson

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)